



# COMUNE DI CORBARA

## PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P. 84010 - Tel. 081.913801  
Fax 081.930056

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335600656

**COPIA**

### ESTRATTO - VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 09/03/2018

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT).

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 marzo, alle ore 20:05 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Corbara a seguito di avvisi diramati dal Sindaco in data 02/03/2018 prot. n.899, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di prima convocazione.

Presiede la Seduta il Sig. DOTT. PIETRO PENTANGELO, Sindaco

Consiglieri assegnati n. 10 - In carica n. 10 - Presenti n. 10 compreso il Sindaco all'atto dell'apertura di seduta nelle persone dei signori:

	Presente	
1- PENTANGELO PIETRO.....	SI	SINDACO
2- CASO ANTONIO .....	SI	CONSIGLIERE
3- CIPRIANO FERNANDO .....	SI	"
4- PADOVANO SANDRO .....	SI	"
5- COPPOLA ATTILIO.....	SI	"
6- TRAMPARULO MONICA.....	SI	"
7- MILIONE MATTEO.....	SI	"
8- GIORDANO GIUSEPPINA.....	SI	"
9- PENTANGELO GIOVANNI.....	SI	"
10-PETTI JASMIN PALMINA.....	SI	"
11-SERRAPICA MARIO.....	NO	"

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA ORNELLA NASTA

*E' presente il Vice Sindaco Marco D'Antuono*

#### IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Legge n. 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. testamento biologico) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed è pertanto entrata in vigore il 31 gennaio 2018;
- la legge 219/2017, all'articolo 4, disciplina l'intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;
- per "disposizioni anticipate di trattamento" – di seguito indicate come DAT – si intende, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge 219/2017, un atto con cui *"ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte "esprime" le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari"*;
- per "fiduciario" si intende, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente *"che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie"*;
- nel medesimo articolo 4, comma 6, la legge 219/2017 prevede che le DAT *"sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa"*;
- la legge 219/2017, all'articolo 7, reca che *"le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

**CONSIDERATO** che sempre la legge 219/2017, all'articolo 4, comma 6, dispone che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) *"devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito"*;

**DATO ATTO** che congiuntamente al dettato normativo, emerge una nuova esigenza complessivamente identificabile quale aspirazione all'espressione del cosiddetto "testamento biologico", inteso quale interesse del singolo a disporre di sé e del proprio corpo conformemente alle proprie volontà in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità di cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di autodeterminarsi e, quindi, di esprimere il proprio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali esigenze, il Comune di Corbara intende dare un proprio contributo a riscrivere una cultura dei "diritti" e ad ampliare concretamente la sfera delle libertà personali e, inoltre, vuole ribadire che la scelta dei diritti civili implica una concreta azione per contrastare ogni forma di discriminazione per cultura, orientamento sessuale, fede religiosa e condizione economica e sociale;

**VALUTATO**, pertanto, l'interesse di questa Amministrazione, al fine di favorire la cultura dei diritti e di ampliare le libertà personali e le opportunità di scelta del singolo, a consentire le manifestazioni di volontà relative alle disposizioni anticipate di trattamento attraverso l'istituzione del Registro in parola, per

acquisire dichiarazioni "in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari";

**RITENUTA**, inoltre, l'opportunità di dover consentire anche di poter disporre su: a) la volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa; b) le forme nelle quali adempiere il rito funebre; c) la volontà di autorizzare l'utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 13 della Costituzione Italiana afferma che "la libertà personale è inviolabile", sancendo e corroborando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo in scelte personali che lo riguardano;
- che l'art. 32 della Costituzione prevede che: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico sia considerato un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Titolo 1: Dignità; art. 3: Dignità all'integrità personale);
- che la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001 n. 145, la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (anche detta Convenzione di Oviedo del 1997), nella quale si stabilisce che: "*i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*";
- che, in questo scenario, l'Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

**TENUTO CONTO** che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Consiglio all'adozione dei regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo schema di "Regolamento per l'istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario";

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** sul presente atto non è richiesta l'acquisizione del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

#### **VISTI:**

- il vigente Statuto comunale;
- il T.U.E.L. n. 267/00, approvato con d.lgs. del 18/08/2000 e s.m.i.;

**UDITI** i seguenti interventi:

**SINDACO:** "*Vorrei solo dire una cosa su questo argomento, noi spesso siamo presi dalla realtà quotidiana, cioè dal fatto che dobbiamo correre dietro a tutto un sistema di bisogni, come Amministrazione a dover curare mille aspetti, qui mi sento di ringraziare la sensibilità degli Uffici e della dottoressa Nasta che hanno, come dire, intrapreso una procedura, un'istruttoria volta a evidenziare la bontà di un provvedimento di questo genere; è un provvedimento che in qualche modo è anche un'apertura verso forme di cambiamento dell'orientamento sociale e culturale di una comunità, sono convinto che essere il primo Consiglio Comunale che licenzia un provvedimento di questo genere, può solamente essere un elemento di piccolo orgoglio per la comunità corbarese, perché nessun altro Consiglio Comunale nel nostro ambito territoriale ha fatto ricorso a provvedimenti che recepissero, attraverso una regolamentazione di questo genere, un cambiamento che è culturale e sociale, di tipo etico, di cui le nostre comunità in qualche modo si fanno*

carico, voi vedete ogni giorno agli onori della cronaca molte questioni relative a queste tematiche, dal punto di vista più prettamente tecnico, poiché è stata la dottoressa Nasta che ha seguito questo aspetto, ritengo che sia giusto che lei spenda due parole su quello che riguarda la ratio di questo Regolamento, perché noi potevamo solamente sposarlo e abbiamo fatto tutto questo, però, dal punto di vista della ratio del Regolamento vorrei che fosse lei ad esprimere qualche parola".

CONSIGLIERE PENTANGELO G.: "Questo Regolamento chi l'ha fatto l'Amministrazione o la dottoressa Nasta"?

SINDACO-PRESIDENTE: "Io sono, l'ho detto già in passato, la volta scorsa, io sono orgoglioso di come i nostri uffici comunali stanno lavorando in piena sinergia con lo spirito dell'Amministrazione e con il mettere a disposizione tutte quelle che sono le competenze specifiche dei vari settori, mi permetto di dire che c'è una piena sinergia su tutte le diverse aree, sia quella finanziaria, sia quella tecnica, sia quella sociale, c'è un continuo interscambio, c'è una continua simbiosi tra quelle che sono le istanze degli uffici e quelle che sono le programmazioni dell'Amministrazione. Sia ben chiaro, tutto quello che esce dal Consiglio Comunale o dalla Giunta è frutto dell'Ente Comune di Corbara, noi non abbiamo bisogno di metterci stelle sul petto, il dottore Troiano è l'unico dei funzionari al di fuori della dottoressa Nasta presente qui, e non ci mettiamo stelle sul petto se un provvedimento nasce con il contributo maggiore del Sindaco o degli altri Amministratori oppure degli uffici, collaboriamo, ci confrontiamo, cresciamo assieme e, quindi, come ho detto prima, questo provvedimento dal punto di vista tecnico è figlio degli uffici, dal punto di vista dell'apertura culturale e sociale è figlio del Sindaco".

SEGRETARIO COMUNALE: "Come tutti sapete il 31 gennaio 2017 è entrata in vigore questa Legge che viene comunemente definita sul testamento biologico; la Legge è composta da 8 articoli, l'articolo che interessa le Amministrazioni Comunali è l'art.4 il quale prevede l'istituzione, presso l'Ufficio dello stato civile, di un registro in cui vanno a confluire le disposizioni anticipate di trattamento. Al netto di tutte le questioni che eticamente possono coinvolgere ognuno di noi, c'è da dire che sicuramente è stato un cammino pericoloso quello che ha portato all'attuazione di questa Legge perché ovviamente le ripercussioni sono sicuramente notevoli; è sicuramente un grosso traguardo dal punto di vista di quello che è un principio fondamentale che spetta a ciascun individuo, che è quello della libertà di autodeterminarsi. C'è stata parecchia sensibilità da parte di tutti nei confronti di questa tematica e il Comune di Corbara, da questa sera, si doterà di questo registro che consentirà a ciascun residente (ed è questa è la condizione necessaria, insieme al raggiungimento della maggiore età, per poter rilasciare le dichiarazioni anticipate di trattamento, cioè le DAT), la possibilità di depositare a un funzionario del Comune tali annotazioni. E'una Legge ad "invarianza della spesa" cioè che non deve comportare oneri aggiuntivi per cui noi ci doteremo di questo registro, che in realtà si affiancherà ai registri già vigenti. A seguito del varo della Legge c'è stata una circolare, che è la circolare Minniti, dell'ex Ministro dell'Interno, ormai, la quale ha fornito le prime indicazioni operative ai Comuni (e da questo punto di vista, devo dire, che siamo in Campania pochissimi, nell'Agro addirittura saremo i primi a dotarci di questo registro), la circolare, come vi dicevo, ha dato delle prime indicazioni; sono indicazioni che fanno capo ad una necessità di raccordo con il registro dello stato civile e con il corrispettivo dell'ufficio anagrafe. Come funzionerà? Qualsiasi cittadino maggiorenne e residente, perché lo torno a dire questo è il requisito necessario, potrà rilasciare quelle che sono le dichiarazioni in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari; non deve essere vista come l'anticamera dell'eutanasia perché come la stessa legge prevede" il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura" e, quindi, questa Legge deve fare il paio con quelle che sono le altre libertà previste e tutelate dalla Costituzione e, quindi, il legislatore ha previsto che allorquando ci siano delle situazioni, dei trattamenti che intervengano e che non potevano essere prevedibili e che sono trattamenti in cui la persona si trova nello stato di non poter dichiarare un consenso, diciamo, ragionato, in quel caso si può anche sottintendere a quelle che sono le dichiarazioni rese. Istituiremo questo registro, penso che il Comune provvederà anche in futuro a stipulare proprio delle convenzioni con i Notai in modo tale da garantire alle persone intenzionate ad avere, anche dal punto di vista economico, un aiuto maggiore; alternativamente possono essere rese con una scrittura privata autenticata da rendere nelle mani di un pubblico ufficiale o del Segretario Comunale, nella sua qualità di Ufficiale Rogante. Deve essere garantita la

massima privacy e, soprattutto, non sono delle dichiarazioni che possono essere rese pubbliche, ragion per cui dovranno comunque essere tenute in stretto riserbo. Per quanto concerne la comunicabilità tra queste dichiarazioni che noi acquisiremo e le strutture sanitarie, perché ovviamente ci dovrà essere un raccordo, su questo vi dico che la Legge purtroppo è stata monca perché non ha previsto ancora come si dovrà attivare questo circuito tra Comune e strutture ospedaliere; dovrebbe essere emanato successivamente un decreto del Ministro della Salute che dovrebbe, appunto, prevedere una rete di comunicazione tra Comuni e le strutture sanitarie, per consentire il necessario raccordo. Questi i tratti salenti della normativa”.

**SINDACO-PRESIDENTE:** “Questo significa che oggi, allo stato dell’arte, ci sarà un ulteriore elemento che arricchirà la scheda del cittadino presso lo stato civile del Comune”.

**CONSIGLIERE PENTANGELO G.:** “A questo punto io voto sì perché dalle dichiarazioni che ha reso il Sindaco e dalle dichiarazioni che ha reso il Segretario Comunale, analizzando la tecnicità delle stesse, appare non come dice il Sindaco, figlio del suo prodotto, ma pare figlio della specifica professionalità del Segretario Comunale, ma non mi meraviglia che il Sindaco che ha una personalità decisamente narcisistica si vada a usurpare la paternità di lavori di altre persone, sulla scorta di queste considerazioni io voto sì”.

**CONSIGLIERE COPPOLA:** “Posso aggiungere solo che l’indirizzo è sempre politico poi diventa tecnico”.

**SINDACO-PRESIDENTE:** “Se questo è il prezzo di aver avuto il voto su questo provvedimento, che rende solo onore al Comune di Corbara, il voto impareggiabile del Consigliere Pentangelo, lo possiamo mettere scritto dappertutto: dottoressa è stato solo merito vostro, il mio merito è di essermi preso come Segretario Comunale una persona come voi, a differenza di quello che avrebbero fatto altri se avessero vinto le elezioni”.

**Con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:**

Presenti e votanti: n. 10 (Pentangelo P., Caso, Cipriano, Coppola, Giordano, Milione, Padovano, Tramparulo, Pentangelo G., Petti);

Assenti: n. 1 (Serrapica)

Voti favorevoli n. 10 (Pentangelo P., Caso, Cipriano, Coppola, Giordano, Milione, Padovano, Tramparulo, Pentangelo G., Petti);

Voti contrari: 0;

Astenuti: 0

## DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse sopra espresse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI APPROVARE** il “Regolamento per l’istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario” allegato al presente atto che consta di n. 6 articoli, e che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che dalla data di entrata in vigore del Regolamento si intende abrogata ogni altra disposizione precedente in contrasto con lo stesso;
4. **DI DEFINIRE**, con separati e distinti atti, le singole modalità operative per l’attuazione in concreto di quanto disposto con la presente deliberazione;
5. **DI DISPORRE** che sia data notizia dell’adozione del presente Regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale;
6. **DI PUBBLICARE** il Regolamento approvato sul sito istituzionale del Comune;

**Con la seguente votazione espressa in forma palese e per alzata di mano:**

Presenti e votanti: n. 10 (Pentangelo P., Caso, Cipriano, Coppola, Giordano, Milione, Padovano, Tramparulo, Pentangelo G., Petti);

Assenti: n. 1 (Serrapica)

Voti favorevoli n. 10 (Pentangelo P.,Caso, Cipriano,Coppola, Giordano,Milione,Padovano, Tramparulo, Pentangelo G., Petti );

Voti contrari:0;

Astenuti: 0

**DELIBERA ALTRESI'**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.



# **COMUNE DI CORBARA**

**Provincia di SALERNO**

## **Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 09.03.2018**

## INDICE

Art.	DESCRIZIONE
1	Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - testamento biologico. Finalità.
2	Definizioni
3	Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
4	Caratteristiche del Registro
5	Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT.
6	Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro

## **ART. 1 – Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) - Finalità.**

Il Comune di Corbara per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso questo ufficio di stato civile, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT, la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

## **ART. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente disciplinare si intende:

- *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT*: la dichiarazione, prevista nella legge 22 dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" secondo cui: "ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie."
- *Dichiarante*: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;
- *Fiduciario*: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- *Registro delle DAT*: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante relativa alle proprie DAT.

## **ART. 3 – Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT**

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, che provvede all'annotazione nell'apposito registro.

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Il Comune di Corbara non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario - DAT* e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.

## **ART. 4 – Caratteristiche del Registro**

Nel Registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato le proprie DAT, che saranno chiuse in apposito plico e sigillate, da conservare in luogo e con modalità che diano la massima sicurezza rispetto a violazioni della riservatezza delle stesse.

L'ufficiale dello stato civile non potrà né leggere né disigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.

Sono accettate e annotate solo le DAT rese da cittadini che risultino residenti nel Comune di Corbara all'atto della richiesta. Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.

La dichiarazione può essere consegnata all'ufficio di stato civile direttamente dal cittadino che le ha sottoscritte oppure essere trasmessa direttamente dal notaio che ha rogato la *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – DAT*.

Il deposito della DAT deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto sul modello allegato o similare, che permetta, senza dover consultare la DAT l'individuazione del depositante e del fiduciario.

L'ufficiale di stato civile incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti di cui sopra una attestazione riportante il numero progressivo di registrazione attribuito alla dichiarazione.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione.

#### **ART. 5 – Modalità di deposito e di iscrizione della Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario – DAT**

Per consegnare personalmente la dichiarazione, la persona interessata deve prendere un appuntamento anche telefonico con l'ufficiale dello stato civile.

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata personalmente dal dichiarante.

Qualora la *Dichiarazione anticipata di trattamento sanitario DAT* sia redatto da un notaio, il Comune di Corbara si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal rogante.

Il Registro riporta il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, il nome e indirizzo del notaio rogante, se presente, quello del fiduciario e dell'eventuale sostituto del fiduciario, la data della dichiarazione, la data di registrazione, l'elenco dei soggetti che possono ottenere informazioni in merito a quanto registrato.

L'ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito Internet e a trasmetterlo ai notai convenzionati, un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel Registro.

#### **ART. 6 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.**

Il registro non è pubblico.

Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante, e se indicati dal dichiarante nell'atto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di famiglia e i sanitari che avranno in cura il dichiarante, il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto, gli eredi del dichiarante, se espressamente individuati.

**Deposito delle DAT e archiviazione delle relative dichiarazioni sostitutive**  
(Dichiarazioni Anticipate dei Trattamenti Sanitari)

N. ....	In data ...../...../..... è pervenuta a questo ufficio e conseguentemente archiviata nel volume degli allegati a questo registro una DAT a nome di:
Cognome	.....
Nome	.....
Comune di nascita	.....
Data di nascita	.....
Indirizzo di residenza nel comune	.....
Il/la suddetto/a ha qui dichiarato di aver redatto una DAT, averla sigillata in apposito plico e reso la relativa dichiarazione sostitutiva, consegnando plico e dichiarazione al sottoscritto	
Luogo e data della DAT	.....
<b>Notaio rogante la DAT (eventuale)</b>	
Cognome	.....
Nome	.....
Indirizzo dello studio	.....
<b>Fiduciario nominato nella DAT (eventuale)</b>	
Cognome	.....
Nome	.....
Indirizzo	.....
Recapiti	.....
<b>Sostituto del fiduciario nominato nella DAT (eventuale)</b>	
Cognome	.....
Nome	.....
Indirizzo	.....
Recapiti	.....
Soggetti che possono accedere ai dati del registro oltre al dichiarante, al notaio, al fiduciario o suo sostituto al medico di famiglia o ai medici curanti o agli eredi:	
.....	
<b>Annotazioni, modifiche e revoche</b>	
.....	
.....	

Nella busta n. .... (numero corrispondente al progressivo di questa scheda) sono contenuti tutti i documenti; la busta viene allegata a questo registro e con lo stesso affidata alla custodia di .....

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (DAT).**

Su Proposta/Relazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

### PREMESSO CHE:

- la Legge n. 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. testamento biologico) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed è pertanto entrata in vigore il 31 gennaio 2018;
- la legge 219/2017, all'articolo 4, disciplina l'intero istituto delle disposizioni anticipate di trattamento;
- per "disposizioni anticipate di trattamento" – di seguito indicate come DAT – si intende, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge 219/2017, un atto con cui *"ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte "esprime" le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari"*;
- per "fiduciario" si intende, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, della legge 219/2017, la persona indicata dal disponente *"che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie"*;
- nel medesimo articolo 4, comma 6, la legge 219/2017 prevede che le DAT "sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa";
- la legge 219/2017, all'articolo 7, reca che *"le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

**CONSIDERATO** che sempre la legge 219/2017, all'articolo 4, comma 6, dispone che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) "devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito";

**DATO ATTO** che congiuntamente al dettato normativo, emerge una nuova esigenza complessivamente identificabile quale aspirazione all'espressione del cosiddetto "testamento biologico", inteso quale interesse del singolo a disporre di sé e del proprio corpo conformemente alle proprie volontà in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità di cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di autodeterminarsi e, quindi, di esprimere il proprio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione e la qualità della vita;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tali esigenze, il Comune di Corbara intende dare un proprio contributo a riscrivere una cultura dei "diritti" e ad ampliare concretamente la sfera delle libertà personali e, inoltre,

vuole ribadire che la scelta dei diritti civili implica una concreta azione per contrastare ogni forma di discriminazione per cultura, orientamento sessuale, fede religiosa e condizione economica e sociale;

**VALUTATO**, pertanto, l'interesse di questa Amministrazione, al fine di favorire la cultura dei diritti e di ampliare le libertà personali e le opportunità di scelta del singolo, a consentire le manifestazioni di volontà relative alle disposizioni anticipate di trattamento attraverso l'istituzione del Registro in parola, per acquisire dichiarazioni "in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari";

**RITENUTA**, inoltre, l'opportunità di dover consentire anche di poter disporre su: a) la volontà o meno di avvalersi al momento della morte dell'assistenza religiosa; b) le forme nelle quali adempiere il rito funebre; c) la volontà di autorizzare l'utilizzazione del corpo ai fini di una donazione organi;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 13 della Costituzione Italiana afferma che "la libertà personale è inviolabile", sancendo e corroborando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo in scelte personali che lo riguardano;
- che l'art. 32 della Costituzione prevede che: "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico sia considerato un diritto fondamentale del cittadino, afferente ai diritti all'integrità della persona (Titolo 1: Dignità; art. 3: Dignità all'integrità personale);
- che la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001 n. 145, la Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (anche detta Convenzione di Oviedo del 1997), nella quale si stabilisce che: "*i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*";
- che, in questo scenario, l'Ente Comune è nella possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotore di atti amministrativi volti ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.

**TENUTO CONTO** che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Consiglio all'adozione dei regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTO** lo schema di "Regolamento per l'istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario";

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** sul presente atto non è richiesta l'acquisizione del parere di regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

#### **VISTI:**

- il vigente Statuto comunale;
- il T.U.E.L. n. 267/00, approvato con d.lgs. del 18/08/2000 e s.m.i.;

Per le suddette motivazioni

## PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse sopra espresse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario" allegato al presente atto che consta di n. 6 articoli, e che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che dalla data di entrata in vigore del Regolamento si intende abrogata ogni altra disposizione precedente in contrasto con lo stesso;
4. **DI DEFINIRE**, con separati e distinti atti, le singole modalità operative per l'attuazione in concreto di quanto disposto con la presente deliberazione;
5. **DI DISPORRE** che sia data notizia dell'adozione del presente Regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale;
6. **DI PUBBLICARE** il Regolamento approvato sul sito istituzionale del Comune;
7. Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con successiva votazione unanime e palese **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Corbara, 01.03.2018

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

Dott.ssa Ornella Nasta



Sulla presente proposta si esprime, ai sensi dell'art. 49 D.L.gs. n. 267/2000, il seguente parere favorevole di regolarità tecnica.

Corbara, 01.03.2018

**Il Responsabile dell'Area**

Dott.ssa Ornella Nasta

